

REGOLAMENTO (CE) N. 1810/2003 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2003

recante modalità di applicazione della decisione 2003/263/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli provenienti dalla Repubblica di Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2003/263/CE del Consiglio, del 27 marzo 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2003/263/CE, la Comunità si è impegnata a stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione dei contingenti tariffari per l'importazione a dazio zero di frumento tenero e frumento segalato originari della Repubblica di Polonia.
- (2) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi dei prodotti oggetto dei suddetti contingenti tariffari, è opportuno subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti.
- (3) Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.
- (4) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data in cui sono rilasciati sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.
- (5) Ai fini di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 ⁽³⁾, per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.

- (6) Per una corretta gestione dei contingenti è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁴⁾.
- (7) Occorre garantire che la Commissione e gli Stati membri si comunichino reciprocamente e rapidamente i quantitativi richiesti e importati.
- (8) Poiché il regolamento (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica di Polonia e che abroga il regolamento (CE) n. 3066/95 ⁽⁵⁾, è stato abrogato con la decisione 2000/263/CE, è opportuno abrogare anche il regolamento che ne ha stabilito le modalità di applicazione, ossia il regolamento (CE) n. 2809/2000 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 958/2003 ⁽⁷⁾.
- (9) Dato che protocollo di adeguamento approvato con la decisione 2003/263/CE è entrato in vigore il 1° aprile 2003, è necessario che il regolamento che ne stabilisce le modalità di applicazione entri immediatamente in vigore.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni di frumento tenero e di frumento segalato di cui ai codici NC 1001 90 91 e 1001 90 99, indicate nell'allegato I, originarie della Repubblica di Polonia e che beneficiano di un dazio zero all'importazione, nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4831, ai sensi della decisione 2003/263/CE, sono soggette ad un titolo d'importazione rilasciato in conformità di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53.⁽²⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.⁽⁴⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.⁽⁵⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.⁽⁶⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 16.⁽⁷⁾ GU L 136 del 4.6.2003, pag. 3.